



COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA

Provincia di Lecce



Sede legale: ex Convento San Giovanni Battista - Via Roma, n. 161 - 73054 Tel. 0833726405

Sito Istituzionale: www.comune.presicceacquarica.le.it

pec: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it - C.F. e P.I. 05007900755

UFFICIO SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE

presso sede territoriale: Palazzo Villani - Piazza dell'Amicizia - 73040 Località Acquarica - Tel. 0833721106

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

rende noto

che con deliberazione n. 1999 del 04/11/2019, la Giunta Regionale ha ripartito tra i Comuni i fondi a disposizione per le finalità di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 - Anno 2018 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Al Comune di Presicce-Acquarica è stata assegnata la somma di € 7.047,65 incrementata con una quota pari al 20% dell'importo assegnato, che sarà ripartita secondo una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

1. Requisiti per l'ammissione al beneficio:

Fascia a) - reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2018 non superiore all'importo di € 13.192,92

Fascia b) - reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2018 non superiore all'importo di Euro 15.250,00;

- a. titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della Legge 431/1998 per unità immobiliare, sita nel Comune di Presicce-Acquarica per l'anno solare 2018;
- b. residenza anagrafica nell'alloggio in locazione a titolo di abitazione principale e permanenza in locazione del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda;
- c. cittadinanza italiana o in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007;
- d. cittadinanza di altro Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2018;
- e. il locatore non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- f. i nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica (che deve coincidere con la composizione risultante dall'anagrafe comunale) e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, **non possono presentare domanda**, se relativamente all'anno 2018:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 - lett. c) della L. R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno chiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2018, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98;
- g. l'alloggio oggetto della locazione, non può essere situato in zona di pregio, così come definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- h. l'alloggio deve essere accatastato con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia (sono pertanto escluse le categorie catastali A1, A8, A9);
- i. sono **esclusi gli alloggi con superficie utile superiore a 95 mq**, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (cinque persone e oltre), oppure presenza di ultrasessantacinquenni o di disabili (con disabilità pari o superiore al 74%), con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o presenza di figli studenti, con numero 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato o divorziato, coniugi separati o divorziati di cui alla L. R. 15/11/2017, n. 45;
- j. non essere titolari di alloggi in proprietà nella Regione Puglia adeguati alle esigenze del nucleo familiare;
- k. essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2018.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia a quanto previsto dalla D. G. R. n. 1999 del 04 novembre 2019.

Il Comune quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti previsti dal D. M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, - comma 3 -.

2. Limiti reddituali

- per i soggetti di cui alla **fascia a)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
- per i soggetti di cui alla **fascia a)** il contributo non può essere superiore a € 3.098,74;
- per i soggetti di cui alla **fascia b)** la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art. 3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2018 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a € 15.250,00;
- per i soggetti di cui alla **fascia b)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
- per i soggetti di cui alla **fascia b)** il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle fasce a) e b) ci si avvale **dei dati reddituali riferiti all'anno d'imposta 2018**

3. Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito 2018 di ogni componente il nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello CUD 2019, la Parte B - Dati fiscali: rigo 1 o rigo 2;
- per il modello 730/2019, redditi 2018, il rigo 11, Quadro 730-3;
- per il modello UNICO P. F. 2019 il rigo RN1 del quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i soggetti con regime dei minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD;
- oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L. R. n. 10/2014, integrato dalla L. R. n. 67/2017).

Per chi dichiara redditi ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) - sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da **lavoratori autonomi** o con nucleo familiare con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi non versino in una delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale di seguito riportate: nuclei familiari numerosi (cinque persone e oltre), oppure presenza di ultrasessantacinquenni o di disabili (con disabilità pari o superiore al 74%), con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o presenza di figli studenti, con numero 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato o divorziato, coniugi separati o divorziati di cui alla L. R. 15/11/2017, n. 45;

Il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, è tenuto ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Il valore dei canoni di locazione corrisposto nel 2018 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2018, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

4. Periodo di presentazione delle domande:

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata su apposito modulo in dotazione presso l'ufficio Servizi Sociali-Pubblica Istruzione del Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico o scaricabile dal sito internet del Comune.

La domanda contiene un questionario - sottoforma di autocertificazione - formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e ss. mm. ii. (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, tutta la documentazione ivi richiesta a pena di esclusione

La determina di approvazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 gg all'Albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Quando la Regione comunicherà le premialità aggiuntive si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della graduatoria definitiva comprensiva dell'eventuale importo della premialità e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Sarà inoltre motivo di esclusione:

- **l'incompletezza della domanda di partecipazione e l'incompletezza della documentazione richiesta;**
- **la mancata apposizione della firma del richiedente;**
- **la mancanza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.**

Le domande di partecipazione devono essere acquisite al protocollo del Comune, dalla data di pubblicazione del presente bando, ed

entro le ore 14.00 del 12 dicembre p. v.

e possono essere consegnate direttamente dagli interessati, inviate tramite R.R., trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: serviziosociale.comune.presicceacquarica@pec.rupar.puglia.it

Presicce-Acquarica, li 08 novembre 2019

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Claudio Sergi